



COMUNE DI SAN NICOLÒ GERREI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Piazza Salvatore Naitza ~ 09040 – San Nicolò Gerrei

SERVIZIO TECNICO

C.F. n.80015950928 ~ P. IVA n.00524000924

Telefono 070/950026 ~ Fax 070/9509128

Prot. n. 780 del 01.03.2021

BANDO GENERALE DI CONCORSO

PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE VALEVOLE AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEI CITTADINI E ALLE CATEGORIE PARTICOLARI (ANZIANI, GIOVANI COPPIE, DIVERSAMENTE ABILI), SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN NICOLÒ GERREI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Che in esecuzione della propria determinazione n. 97 del 22.02.2021

1. INDIZIONE DEL BANDO

1.1 E' indetto, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 06.04.1989, n. 13, come modificata dalla L.R. 28.05.1990 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, il bando generale di concorso valevole per la graduatoria generale e le sub-graduatorie finalizzate all'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata disponibili nel Comune di San Nicolò Gerrei.

1.2 E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Regionale di disporre la riserva di alloggi ai sensi dell'art.14 della L.R. 06.04.1989 n. 13, per situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartamenti alle forze dell'ordine e in genere per motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.

1.3 Le graduatorie verranno stilate in base ai punteggi indicati nell'allegato modulo predisposto conformemente alle disposizioni della L.R. n. 13/89 che costituisce parte integrante del presente bando.

2. REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

2.1 Può partecipare al bando di concorso per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica chi è in possesso dei seguenti requisiti:

- a) **Cittadinanza italiana o di Paese della Comunità Europea, e, nei limiti del 10 per cento** degli alloggi disponibili, a cittadini di Stato extra-comunitario purché in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno, di cui al D.Lgs 04.10.2018, n.113 e residenti nel comune di San Nicolò Gerrei da almeno cinque anni;

- b) **Residenza anagrafica o attività lavorativa** esclusiva o principale nel Comune di San Nicolò Gerrei, **salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati** per i quali è ammessa la partecipazione per un solo Comune da scegliersi al momento della domanda. (S'intende per attività lavorativa principale l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale).

Ai sensi della L.R. n.7 del 15 gennaio 1991, art. 2, **sono considerati sardi emigrati:**

- Coloro che sino nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori dal territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo;
 - Figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana;
- c) **Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione** su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale di assegnazione (Comune di San Nicolò Gerrei).

E' considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinato ai sensi dell'art. 13 della legge del 27.07.1978, n. 392, non sia inferiore:

- a 45mq. *per nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;*
- a 60 mq. *per un nucleo familiare composto da 3-4 persone;*
- a 75 mq. *per un nucleo familiare composto 5 persone;*
- a 95 mq. *per un nucleo familiare composto 6 persone ed oltre).*

Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano esclusi cucina e servizi, per un nucleo di una persona. **In caso di proprietà o usufrutto su alloggio inadeguato**, si applica il disposto dell'art. 9 punto b)2.2) della L.R. 13/89.

- d) **Non titolarità di diritti di cui al precedente punto c)** su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della citata legge 7.07.1978, n. 392, sia almeno pari al valore locativo medio di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'indicato ambito di assegnazione (Comune di San Nicolò Gerrei).

Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla stessa legge n.392/1978, con l'applicazione dei parametri indicati nell'art. 2 lettera d) della L.R. n.13/1989 e successive modifiche e integrazioni;

- e) **Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà** immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno.
- f) **Reddito annuo complessivo del nucleo familiare** non superiore al limite vigente alla data di scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art.21 della L.5/08/1978 n.457 e successive modifiche e integrazioni e **pari attualmente a € 14.162,00 (Deliberazione della G.R. n. 9/38 del 10.03.2015)** salvo variazioni di tale limite di reddito intervengano entro i termini di scadenza del presente Bando. **Il reddito complessivo di riferimento** è dato da quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli assegni familiari calcolato così come sotto indicato:

MODALITÀ DI CALCOLO DEL REDDITO

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare, quali risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata (anno di imposta 2019). Il reddito complessivo così ottenuto è diminuito di € 516,45 per ogni figlio a carico e qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo l'eventuale detrazione per i figli a carico, sono calcolati nella misura del 60% (abbattimenti previsti dall'art. 21 della L.457/78)

- g) **Non aver ceduto, in tutto o in parte**, fuori dei casi previsti dalla legge, l'eventuale precedente alloggio assegnato in locazione semplice;
- h) **Non occupare**, senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore, un alloggio di ERP;
- i) **Non trovarsi** nella condizione di cui all'art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. 28.03.2014, n.47, convertito con modificazioni dalla L. 23.05.2014 n.80 il quale dispone: "1-bis *I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva*",

2.2 Per nucleo familiare s'intende la famiglia costituita dai coniugi e dai soggetti di cui all'art. 1 comma 2 della L.20.05.2016, n. 76 (legge Cirinnà), dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, deve risultare instaurata da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente, sia da parte dei conviventi interessati (art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) ed essere comprovata dalle risultanze anagrafiche.

2.3 I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente alle lettere c) d) e) g) f) e i) di cui al precedente punto 2.1 anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione, e devono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto, per quanto riguarda quello relativo al reddito, dall'art. 23 della L.R. 6/4/1989, n. 13.

2.4 Il concorrente deve esplicitamente dichiarare in domanda che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti il nucleo familiare, i requisiti di carattere generale di cui al presente punto. Tale dichiarazione è confermata dagli altri componenti il nucleo familiare maggiorenni mediante la sottoscrizione congiunta del modulo di domanda resa nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000.

2.5 Non possono presentare domanda di assegnazione coloro che abbiano abusivamente ceduto, in tutto o in parte altro alloggio di edilizia residenziale pubblica già ottenuto in locazione.

3 SUB - GRADUATORIE

3.1 Appartengono alle particolari categorie di concorrenti da inserire in apposite sub-graduatorie secondo i criteri di cui all'art. 13 della L.R. 13/89 e s.m.i.:

- a) Anziani: richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico.
- b) Giovani coppie: nuclei familiari di nuova formazione costituito da coppie che abbiano contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, da non oltre due anni dalla data di presentazione della domanda, ovvero costituito da coppie la cui costituzione (matrimonio o unione civile) è prevista entro un anno dalla data di presentazione della domanda, purché la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;
- c) Invalidi e portatori di handicap: nuclei familiari nei quali uno o più componenti siano affetti da menomazione di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti che comportino una diminuzione della capacità lavorativa da 1/3 a 2/3 (invalidi) o superiore ai 2/3 (portatori di handicap).

3.2 La quota degli alloggi da assegnare alle predette categorie è così determinata:

- a) Ad anziani, giovani coppie, persone singole, vengono assegnati prioritariamente gli alloggi di superficie utile non superiore a mq. 45, da ripartirsi tra tali categorie secondo le quote minime indicate dalla Regione nei programmi di localizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, e per gli anziani, in una percentuale in ogni caso non inferiore al 10% degli alloggi minimi realizzati.
- b) Agli invalidi e ai portatori di handicap vengono assegnati prioritariamente gli alloggi collocati al piano terra, nonché quelli inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dall'art. 17 del D.P.R. 27/04/1978, n° 384.

4 RISERVE

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità, ai sensi dell'art.14 comma 1 della L.R. n.13/89, di proporre all'Amministrazione Regionale eventuali quote di riserva sugli alloggi da assegnare per far fronte a specifiche situazione di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine od **altre motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.**

Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 46/26 del 05/12/89, chi rientri nelle seguenti situazioni di emergenza abitativa :

- a) Sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da recuperare, non occupate abusivamente o senza titolo;

- b) Trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine;
- c) Pubblica calamità dichiarata dalla competente autorità,

potrà essere incluso nella riserva, anche in assenza di previa inserzione nella graduatoria generale, **purché l'esigenza sia sopravvenuta successivamente al termine di scadenza del bando di concorso**. Anche per l'assegnazione degli alloggi eventualmente riservati devono **sussistere i prescritti requisiti di carattere generale**, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria, di durata comunque non eccedente gli anni due. Si applicano alle riserve di alloggi per situazioni di emergenza abitativa le disposizioni di cui all'art. 14 della L.R.n. 13/1989 e s.m.i nonché tutte le altre attualmente vigenti in materia

5. CANONE DI LOCAZIONE

5.1 Il canone di locazione (canone d'uso ai sensi dell'art. 5 della L.R.n. 7/2003) degli alloggi è stabilito ai sensi della L.R. 06.04.1989 n. 13, come modificata dalla L.R. 28.05.1990, n. 14 e dalla L.R. 05.07.2000, n. 7 e s.m.i.;

6. CONDIZIONI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE ATTRIBUTIVE DI PUNTEGGIO

6.1 Le graduatorie generali di assegnazione sono formate, come stabilito dall'art. 9 della L.R. n. 13/89, sulla base dei punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti e relativi nuclei familiari, con prevalente considerazione per l'obiettivo livello di gravità del loro fabbisogno abitativo.

6.2 Con lo stesso punteggio conseguito nelle graduatorie generali, da queste vengono quindi stralciate, a norma dell'art. 13 della L.R. 13/89, particolari sub-graduatorie di categorie prioritarie di concorrenti, socialmente meritevoli di più marcata attenzione nel contesto applicativo delle provvidenze per l'edilizia abitativa sovvenzionata, come anche riportato al precedente punto **3** del presente bando di concorso;

6.3 I punteggi sono così attribuiti:

a) CONDIZIONI SOGGETTIVE (massimo 8 punti)		
a.1) reddito pro capite del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'art. 21 della L. 05.08.1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni. (Deliberazione G.R. n. 9/38 del 10.03.2015 fatte salve variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente bando)	non superiore a € 1.540,00 annui per persona	Punti 2
	non superiore a € 2.568,00 annui per persona	Punti 1
Dette classi di reddito vengono automaticamente aggiornate in relazione alle modifiche annuali del limite di assegnazione effettuate dal CIPE, ai sensi dell'art. 13 bis della legge 15.02.1980, n. 25.		

a.2) nuclei familiari composti da 5 unità ed oltre;	Punti 1
a.3) richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico;	Punti 1
a.4) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno;	Punti 1
Il punteggio è attribuibile soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.	
a.5) presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3;	Punti 2
a.6) presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare, certificata da parte delle autorità competenti, da cui risulta che il cittadino è affetto da menomazioni che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3;	Punti 3
Detto punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto a.5).	
a.7) nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi) o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data del bando;	Punti 2
Detto punteggio non è cumulabile con quelli di cui ai punti a.3) e a.4)	

b) CONDIZIONI OGGETTIVE (massimo 10 punti)

b.1) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno 2 anni dalla data del bando, dovuta a:

Si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale quando la sistemazione precaria di cui al punto b.1.1 derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità o da provvedimento esecutivo di sfratto.	b.1.1) abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (anche comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico-strutturali ed igienico-sanitari), ovvero procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica (condizione molto grave);	Punti 4
	b.1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità (condizione grave);	Punti 2
La condizione di cui al punto b.1.3) non è cumulabile con condizione b.1.1)	b.1.3) abitazione in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi;	Punti 2
b.2) situazione di disagio abitativo esistente alla data del bando		

	b.2.1) abitazione in alloggio sovraffollato	da due persone a vano utile	Punti 2
		da tre persone a vano utile	Punti 3
		da quattro persone a vano utile	Punti 4
	<p>Il suddetto punteggio è attribuito</p> <ul style="list-style-type: none"> • dividendo il numero dei componenti del nucleo familiare per il numero dei vani utili indicati nel verbale ASL, il numero risultante verrà arrotondato all'unità superiore; • solo in misura di 0,50 al titolare di diritto di proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi del precedente art. 2 punto c) se il titolare medesimo non si impegna, all'atto della richiesta per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, a cedere in locazione l'alloggio stesso ad un soggetto tra quelli inclusi nella graduatoria e per il quale l'alloggio sia da considerare adeguato; 		
	b.3) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio (condizioni molto gravi);		Punti 4
Non è cumulabile la condizione b.3) con le altre condizioni oggettive. Non sono cumulabili le condizioni dei precedenti punti b.1.2) e b.2.1).			

c) Condizioni aggiuntive regionali

Eventuale punteggio previsto da condizioni aggiuntive regionali potrà essere attribuito qualora ricorrano le condizioni indicate all'articolo 3 della L.R. n. 13/1989.

7. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

7.1 La domanda di partecipazione dovrà essere redatta esclusivamente sui modelli predisposti dal Comune di San Nicolò Gerrei. I moduli potranno essere scaricati dal sito istituzionale del Comune www.comune.sannicologerrei.ca.it e saranno disponibili presso l'Ufficio Tecnico, nei giorni ed orari di apertura al pubblico, oltrechè presso l'A.R.E.A. (Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa) – Distretto di Cagliari, in Via Cesare Battisti, n. 6 Cagliari, alla quale verranno trasmessi.

La domanda di partecipazione è predisposta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nella quale il concorrente dichiara che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti il nucleo familiare, i requisiti di carattere generale prescritti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica previsti all'art. 2 del presente bando. A tal fine la domanda deve essere sottoscritta congiuntamente dal richiedente e dai componenti maggiorenni del nucleo familiare, secondo le modalità stabilite dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000;

7.2 La domanda di partecipazione, **munita di marca da bollo da euro 16,00**, debitamente compilata, firmata e documentata, dovrà essere indirizzata al **Sindaco del Comune di San Nicolò Gerrei**, e trasmessa in busta chiusa ove dovrà essere riportata la seguente dicitura **“Domanda per l'assegnazione in concessione di alloggio di edilizia residenziale pubblica”**;

7.3 La domanda di partecipazione al concorso, dovrà pervenire **entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione** del relativo estratto/avviso di bando **sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna** (pubblicato sul B.U.R.A.S. Bollettino n.12 – Parte III del 25.02.2021) con una delle seguenti modalità:

- spedita **a mezzo del servizio postale mediante raccomandata A/R**. In tal caso farà fede la data del timbro dell'ufficio postale di spedizione. Saranno comunque **accolte le domande che, spedite nei termini, siano pervenute al Comune entro il 15° giorno lavorativo successivo alla scadenza del bando**;
- **consegnata a mano** in busta chiusa all'Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico;
- **mediante Posta Elettronica Certificata** all'indirizzo **sngerreiufficioprotocollo@pec.it** avendo cura di riportare nell'oggetto **“Domanda per l'assegnazione in locazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica”** e di allegare tutta la documentazione necessaria. In questo caso la domanda sarà considerata valida:
 - se verrà sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
 - se verrà inviata mediante scansione dell'originale del modulo di domanda, debitamente sottoscritto dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare maggiorenni, unitamente alla scansione del documento di riconoscimento in corso di validità di chi sottoscrive la domanda. Il modulo di domanda e tutti i documenti allegati dovranno essere prodotti in formato PDF non modificabile.

7.4 Termine perentorio di presentazione delle domande:

1. per i **residenti in Italia entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione** del relativo estratto/avviso di bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.);
2. **per i lavoratori emigrati all'estero**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 comma 2 della L.R.n. 13/1989, il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea e di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei.

Nel caso in cui il giorno ultimo di presentazione della domanda dovesse cadere in giorno non lavorativo e/o festivo, la scadenza si intenderà prorogata al primo giorno lavorativo.

Saranno escluse le domande presentate oltre i termini assegnati con il presente bando.

Si precisa che **le domande non potranno essere presentate (e non verranno comunque considerate come presentate nei termini) prima della data di pubblicazione dell'estratto (Avviso) di bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.**

Della data di pubblicazione sul BURAS verrà data notizia sul sito web istituzionale del Comune.

7.5 L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle istanze dovute ad eventuali disguidi postali o dipendenti da errato uso della PEC o comunque imputabili a terzi o a caso fortuito o a forza maggiore.

8. CONTENUTO E MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

8.1 La domanda di partecipazione è predisposta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, nella quale il concorrente esplicitamente dichiara che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti il nucleo familiare, i requisiti di carattere generale prescritti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica di cui al punto 2 del presente bando. A tal fine la domanda deve essere sottoscritta congiuntamente, dal richiedente e dai componenti maggiorenni del nucleo familiare, secondo le modalità stabilite dall'art. 38, comma 3 del citato D.P.R. 445/2000;

8.2 Le dichiarazioni mendaci comportano l'esclusione del concorrente dalla graduatoria, fatta salva l'applicazione della legge penale;

8.3. Per la generalità dei cittadini dovranno essere indicati:

- ✓ dati anagrafici del richiedente;
- ✓ cittadinanza, residenza del concorrente ed il Comune sede della propria attività lavorativa;
- ✓ la composizione del nucleo familiare (situazione di famiglia), corredata dai dati anagrafici e reddituali di ciascun componente;
- ✓ codice fiscale del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare;
- ✓ reddito complessivo del nucleo familiare, senza le detrazioni e gli abbattimenti di cui all'art. 21 della Legge n° 457/1978, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'ultima certificazione dei redditi (CU 2020 - 730/20 - UNICO 2020) inerenti i redditi anno 2019;
- ✓ l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio attualmente occupato;
- ✓ ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;
- ✓ esatto recapito, comprensivo di numero di telefono ed eventuale indirizzo e-mail al quale dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso;
- ✓ **(per gli emigrati):** dichiarazione di non aver presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi per l'assegnazione di alloggi E.R.P. ai sensi dell'art. 2 lett. b) del presente Bando;

Il concorrente deve esplicitamente dichiarare nella domanda che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti il nucleo familiare, i requisiti di carattere generale prescritti dall'art.2 della L.R.n. 13/1989 e s.m. i. per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. Tale dichiarazione

dovrà essere confermata nella domanda dagli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare con dichiarazione e sottoscrizione congiunta.

Le dichiarazioni mendaci comportano l'esclusione del concorrente dalla graduatoria, salva l'applicazione della legge penale

8.4 Per ogni persona indicata nella domanda di età superiore ai 15 anni dovrà essere dichiarato quanto segue:

- L'occupazione;
- se disoccupato e/o in cerca di prima occupazione dichiarazione attestante lo stato di disoccupazione;
- se studente dichiarazione attestante l'istituto scolastico regolarmente frequentato;
- Se lavoratore dipendente o pensionati il Reddito imponibile risultante dal modello CU 2019, UNICO/2020 o 730/2020 relativi all'anno 2019;
- Se lavoratore autonomo il reddito imponibile risultante dalla denuncia UNICO/2020 relativo all'anno 2019.

8.5 Casi particolari

Per alcune tipologie di reddito non è previsto dalla normativa fiscale che venga predisposto un modello CU. In tal caso dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'attività svolta, il periodo lavorativo e il reddito totale percepito per l'anno 2019.

Il coniuge separato che percepisce l'assegno di mantenimento dovrà indicare l'importo annuo ricevuto e specificare la quota percepita per sé e quella percepita per i figli.

Qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale i dati devono essere comunque indicati, con riserva di presentare successivamente la sentenza di separazione e la relativa omologazione del Tribunale.

8.6 La presentazione di domande incomplete ne comporterà l'esclusione, se non regolarizzate nei termini assegnati in sede di istruttoria.

9. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

9.1 La domanda contenente, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni parti integranti del bando compilata in ogni sua parte, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

9.1.1 copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante e dei componenti maggiorenni del nucleo familiare;

9.1.2 per i lavoratori dipendenti e pensionati: modello CU 2020, UNICO/2020 o 730/2020 relativi ai redditi dell'anno 2019 dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al precedente punto 8.5 del presente bando;

9.1.3 per i lavoratori autonomi modello UNICO/2020 relativo a i redditi dell'anno 2019;

9.2 In caso di separazione coniugale: copia della sentenza omologata di separazione;

9.3 Per le seguenti categorie speciali, oltre ai documenti richiesti per la generalità dei cittadini, deve essere comprovata l'appartenenza a tale categoria dichiarando in autocertificazione o allegando la seguente documentazione:

9.3.1 GIOVANI COPPIE

- se formatasi non oltre due anni prima della data della domanda: certificato di matrimonio nel caso di non residenti a San Nicolò Gerrei;
- se vi è previsione di costituzione entro un anno dalla data della domanda: dichiarazione della volontà di voler costituire un nuovo nucleo familiare e dichiarazione dei redditi di ciascuno dei dichiaranti.

In entrambi i casi suddetti, idonea documentazione atta a dimostrare che il richiedente vive in coabitazione, anche con la famiglia di origine, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non possedere alcuna sistemazione abitativa adeguata. Nel caso la costituzione del nucleo familiare non si realizzi nei termini indicati, il punteggio assegnato sarà revocato e si procederà al riesame della domanda al fine di verificare la permanenza dei requisiti di ammissibilità e/o la modifica del punteggio da assegnare.

9.3.2 INVALIDI E PORTATORI DI HANDICAP: copia del certificato attestante la condizione di invalidità o di handicap rilasciato dalla competente autorità;

9.3.3 CITTADINI EXTRA COMUNITARI: copia conforme del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o di soggiorno almeno biennale (art. 40, comma 6 D.Lgs. 286/98 e ss.mm.ii.) e/o dichiarazione di svolgere regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;

9.3.4 EMIGRATI:

- copia certificato dell'autorità consolare oppure, in mancanza, autocertificazione con la quale si dichiara il proprio stato di emigrato (Allegato C);
- autocertificazione con la quale si dichiara la propria residenza antecedente l'emigrazione;

9.3.5 PROFUGHI: copia certificato rilasciato dalla Prefettura attestante lo stato di profugo.

9.4 Alloggio impropriamente adibito ad abitazione:

9.4.1 alloggio inidoneo per motivi statico-strutturali o igienico-sanitari: originale o copia conforme all'originale del certificato della ASSL con la descrizione sommaria degli ambienti di cui si compone l'alloggio e le condizioni igienico-sanitarie e statico strutturali;

9.4.2 alloggio procurato a titolo precario dall'Assistenza Pubblica: certificato della Pubblica Amministrazione da cui risulti che l'alloggio è stato procurato a titolo precario dall'Assistenza Pubblica.

9.5 Alloggio antigienico: copia conforme all'originale del certificato della ASSL con la descrizione delle condizioni dell'alloggio, la presenza o meno di umidità permanente o diffusa, la specificazione se questa sia dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità, se sia eliminabile con normali interventi di manutenzione.

9.6 Alloggio sovraffollato: certificato recante la descrizione degli ambienti di cui è composto l'alloggio con relativi mq. per ambiente o vano e dichiarazione di sovraffollamento con copia planimetria alloggio.

9.7 Sfratto: copia del provvedimento esecutivo di sfratto, non intimato per inadempienza contrattuale, del verbale di conciliazione giudiziaria che non siano ancora stati eseguiti alla data del bando.

9.8 Rilascio dell'alloggio: copia dell'ordinanza di sgombero non ancora eseguito alla data del bando, o del provvedimento di collocamento a riposo e dichiarazione del datore di lavoro di richiesta di rilascio alloggio di servizio.

Ogni altro documento che il richiedente ritenga necessario produrre a corredo della domanda.

L'omessa presentazione anche di uno solo dei predetti documenti, potrà comportare la non attribuzione del relativo punteggio.

10. ISTRUTTORIA, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, RICORSI E CONTROLLI

10.1 Il Comune procederà ai sensi dell'art. 8, comma 32, della L.R. n. 3 del 05.03.2008, all'istruttoria delle domande, verificando la completezza e la regolarità della compilazione delle stesse nonché la presenza della documentazione richiesta. A tal fine dovranno essere richieste agli interessati le informazioni nonché la documentazione mancante.

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n° 445/2000 il Comune procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti. Ferme restando le denunce alle autorità competenti e le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n° 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o la falsità dei documenti presentati, il richiedente decade dal beneficio eventualmente ottenuto. I nominativi dei richiedenti assegnazione alloggio di ERP potranno essere inviati agli organi territoriali preposti ai controlli previsti dalle leggi vigenti.

10.2 Il Comune provvederà, anche mediante la nomina di apposita Commissione:

- alla verifica della sussistenza dei requisiti e condizioni richieste dal bando;
- all'esclusione delle domande nelle quali siano individuate omissioni non regolarizzate ed all'applicazione delle procedure previste dalla legge per le domande nelle quali si riscontrassero dichiarazioni non veritiere;
- ad idonei controlli ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n° 445/2000, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai richiedenti. Ferme restando le denunce alle autorità competenti e le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n° 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni o la falsità dei documenti presentati, il richiedente decadrà dal beneficio eventualmente ottenuto. I nominativi dei richiedenti assegnazione alloggio di ERP potranno essere inviati agli organi territoriali preposti ai controlli previsti dalle leggi vigenti.
- all'attribuzione provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall'interessato nel modulo di domanda;
- alla formazione della graduatoria provvisoria, con l'indicazione analitica del punteggio conseguito da ciascun concorrente ovvero di eventuali motivi di esclusione;

In caso di incompletezza o di dubbia attendibilità dei dati relativi al possesso da parte dei concorrenti dei prescritti requisiti di reddito, il Comune, in sede di formazione delle graduatorie generali, sia provvisoria che definitiva, si avvarrà della collaborazione dei propri uffici, del Ministero delle Finanze e degli altri Enti competenti al fine di conseguire, ove opportuno, sentiti previamente i soggetti interessati, ogni utile e più probante integrazione, anche documentale, dei disponibili dati di capacità contributiva dei soggetti medesimi. Nelle more dell'acquisizione di tali più sicuri elementi conoscitivi, la collocazione in graduatoria dei concorrenti viene disposta sotto riserva di accertamento, contrassegnando in corsivo i dati relativi ai concorrenti interessati. Ai Comuni ed agli Enti gestori degli alloggi è data facoltà di espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare la sussistenza e la permanenza anche degli altri requisiti.

10.3 La graduatoria provvisoria, completa di tutti i dati relativi al punteggio conseguito da ciascun concorrente, sarà pubblicata per 30 giorni all'albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune ai sensi di legge, con le modalità previste in materia di tutela della trasparenza e della riservatezza dei richiedenti, e trasmessa alla sede AREA di Cagliari.

10.4 Ai lavoratori emigrati all'estero sarà data notizia della pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita nella graduatoria provvisoria mediante lettera raccomandata e/o posta elettronica.

10.5 Contro la graduatoria provvisoria, gli interessati hanno facoltà di presentare opposizione al Comune di San Nicolò Gerrei, entro i 30 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione della stessa.

Per i lavoratori emigrati all'estero entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della raccomandata inviata dal Comune.

10.6 Le opposizioni, da redigere in carta semplice, dovranno essere presentate a mano al Protocollo dell'Ente o spedite con raccomandata A/R o PEC, entro i suddetti termini.

All'opposizione gli interessati hanno facoltà di allegare eventuali documenti integrativi a quelli presentati ai fini del concorso. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti e i certificati che egli avrebbe potuto e dovuto presentare nei termini previsti dal bando di concorso.

10.7 Nei successivi 30 giorni, verranno esaminati i ricorsi presentati e formulate le graduatorie definitive. In caso di parità di punteggio, l'ordine definitivo di graduatoria sarà determinato mediante sorteggio. La data dei sorteggi sarà comunicata agli interessati mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comune e all'albo pretorio on-line del Comune, almeno 10 giorni prima dello svolgimento degli stessi.

10.8 La graduatoria definitiva verrà approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio e pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituirà provvedimento definitivo.

10.9 La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art. 12 della L.R. 06.04.1989, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni. Con lo stesso punteggio conseguito nella graduatoria generale verranno stralciate, a norma dell'art.13 della L.R.n. 13 /1989 e s.m.i., particolari subgraduatorie di categorie prioritarie di concorrenti di cui al punto 3 del presente bando.

10.10 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, il Comune procederà ad "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.";

10.11 Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato dal Comune emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguiti.

11 STANDARD E MODALITÀ DI SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI

11.1 Gli alloggi che si renderanno disponibili saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, e sulla base della corrispondenza tra tipologia di alloggio (rispetto agli standards abitativi regionali di cui all'art.2 della L.R.n. 13/1989 e s.m.i.) e numero di componenti il nucleo familiare.

11.2 Assegnazioni in deroga sono tuttavia ammesse qualora le caratteristiche dei nuclei familiari dei concorrenti non consentano, a giudizio congiunto del Comune e dell'Ente gestore,

soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno.

11.3 La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli da assegnare è compiuta dagli assegnatari, o da persona espressamente e specificamente delegata, secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria e nel rispetto di quanto previsto ai paragrafi precedenti.

11.4 I concorrenti utilmente collocati in graduatoria potranno rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione;

11.5 In caso di mancata presentazione o di rinuncia non adeguatamente motivata, l'assegnatario decade dall'assegnazione e, pur rimanendo inserito nella graduatoria, potrà essere convocato in successivo momento allo scorrere della stessa;

11.6 A seguito del provvedimento di assegnazione e della stipula dell'atto con l'Ente gestore l'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro 30 giorni o, se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro 60 giorni dalla consegna salvo proroga da concedersi dal Comune a seguito di motivata istanza;

11.7 L'inosservanza dell'onere di cui sopra comporta la decadenza dall'assegnazione.

Qualora si tratti di alloggi di risulta, gli stessi devono essere assegnati ai concorrenti utilmente collocati in graduatoria e da questi **occupati stabilmente entro e non oltre tre giorni dalla consegna.**

12 PUBBLICAZIONE E VISIONE DEL BANDO DI CONCORSO

12.1 Il bando e la modulistica, **pubblicati sul BURAS** (Bollettino n.12 – Parte III del 25.02.2021) e **sull'Albo pretorio *on line* del Comune**, saranno inoltre disponibili sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.sannicologerrei.ca.it e presso l'Ufficio Tecnico del comune nei giorni e negli orari di apertura al pubblico. Gli stessi saranno trasmessi ad AREA sede di Cagliari ed alla RAS per la pubblicazione sul sito www.regione.sardegna.it, nella sezione “atti soggetti esterni - bandi e gare”.

13. INFORMAZIONI

13.1 Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Servizio Tecnico ai seguenti contatti: Responsabile del procedimento: Ing. Stefano Tuligi. - telefono 070 /950026;

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

14.1 Il Comune di San Nicolò Gerrei, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679;

14.2 Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per l'Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l'erogazione dei servizi richiesti;

14.3 L'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale è fornita mediante allegato PDF al bando di concorso e

dovrà comunque essere sottoscritta per presa visione. Copia dell'informativa predetta è presente presso l'Ufficio del Responsabile del procedimento affinché chiunque possa prenderne visione/o estrarne copia.

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato nel presente bando si rimanda alle disposizioni della legge regionale 6 aprile 1989 n. 13, come successivamente modificata ed integrata, ed alle norme vigenti in materia in quanto applicabili.

Il presente bando, come sottoscritto nella data sottoindicata, verrà pubblicato a norma dell'art. 4 comma 4 della L.R. n. 13/1989 sull'Albo pretorio on line del Comune per trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sul BURAS .

San Nicolò Gerrei 01.03.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

(Decreto sindacale n.10 del 01.10.2020)

Ing. Stefano Tuligi

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/85)

